

APPROVATO

CON DELIBERA CC. N. 5 DEL 23.04.2002.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE

Art.1 = Funzioni del Consiglio di frazione.

Il Consiglio di frazione è l'organo che rappresenta le esigenze della popolazione della frazione e viene istituito per permettere una maggiore e più diretta partecipazione dei cittadini frazionisti alle scelte ed alle decisioni riguardanti la vita della comunità, per una gestione più efficace ed efficiente dei servizi di base, secondo i principi del decentramento e della sussidiarietà. Suo compito principale è stimolare la conoscenza sui problemi importanti della vita sociale e amministrativa della frazione attraverso la collaborazione ed il dibattito con tutti i cittadini, e provocare risposte celeri ed adeguate su di essi da parte della Giunta e del Consiglio comunale cittadino. Il Consiglio di frazione ha inoltre compiti consultivi nell'attività di programmazione e di attuazione che riguardano le esigenze e le aspettative della popolazione frazionista, esercita funzioni proprie o delegate ai sensi dello Statuto Comunale e del presente Regolamento. Come organismo di decentramento politico amministrativo, esercita funzioni conoscitive e di iniziativa e funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione comunale, avendo sempre come fine primario la costruzione di un rapporto sinergico tra le esigenze della popolazione, la gestione e la crescita della frazione. A tal fine, formula indicazioni e proposte per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'Amministrazione ed esprime i pareri richiesti, sentiti i propri organismi.

Le proposte relative alla formazione del bilancio. Ai piani di investimento, ai programmi per la destinazione e manutenzione degli impianti di proprietà comunale, sono indicate secondo criteri di priorità e sono accompagnate da valutazioni di massima sui conseguenti oneri di gestione.

Il Consiglio di frazione delibera in merito agli indirizzi, programmi, obiettivi, assegnazioni di fondi, relativamente ai servizi di base assegnati.

Lo stato di realizzare dei piani pluriennali, dei programmi e dei provvedimenti approvati dal Consiglio di frazione comunale per la frazione, sono sottoposti alla verifica congiunta di tale organo e del Consiglio di frazione.

Art. 2 = Composizione, elezione e durata in carica del Consiglio di frazione.

Il Consiglio di frazione è composto da cinque membri che vengono eletti con sistema maggioritario come previsto dallo Statuto e dallo stesso si applicano in quanto compatibili le norme per l'elezione del Consiglio comunale del Comune capoluogo.

In prima applicazione, l'elezione del Consiglio di frazione viene disposta con delibera del Consiglio comunale secondo il dettato dell'art. 70 dello Statuto comunale.

Il Consiglio di frazione dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio comunale, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed indispensabili. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per qualunque ragione, venga sciolto anticipatamente, anche il Consiglio di frazione è sciolto e si procede a nuove elezioni.

Nel caso in cui per dimissioni, decadenza od altro, il numero dei Consiglieri in carica si riduca a meno della metà di quelli assegnati, il Presidente del Consiglio comunale con atto motivato dichiara la decadenza del Consiglio di frazione. Con analogo atto motivato, il Presidente del Consiglio comunale dichiara lo scioglimento del Consiglio di frazione qualora questo non adempia alle proprie funzioni in conformità alle leggi ed ai Regolamenti comunali. La dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da diffida formale con l'assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per porre rimedio alle cause che hanno provocato la censura.

Art. 3 = Prima seduta del Consiglio di frazione.

Il Consiglio di frazione tiene la prima seduta entro il quindicesimo giorno dalla data di notifica dell'avvenuta proclamazione degli eletti al Consigliere anziano che assume la presidenza provvisoria. La predetta notifica viene effettuata dal Sindaco al Consigliere frazionista anziano entro tre giorni dalla data di proclamazione degli stessi. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal consigliere frazionista anziano almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di sua inerzia, assenza o impedimento provvede il Sindaco. E' Consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

Nella prima seduta e prima di ogni altro adempimento, il Consiglio di frazione provvede alla convalida degli eletti ed alle eventuali sostituzioni dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale. I Consiglieri eletti entrano subito in carica.

Per la rimozione delle cause di ineleggibilità preesistenti, perdita delle condizioni di eleggibilità, preesistenti, perdita delle condizioni di eleggibilità, rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute, rimozione delle condizioni di incompatibilità, decadenza per ineleggibilità od incompatibilità, che attengono i Consiglieri frazionisti eletti, si applicano le norme di legge.

Art. 4 = Dimissioni e decadenza del Consigliere di frazione.

Le dimissioni del Consigliere di frazione devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di frazione, sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci.

La surroga del dimissionario deve essere messa all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di frazione successiva alla presentazione delle dimissioni stesse.

In caso di dimissioni, decadenza, morte di uno dei suoi membri, il Consiglio di frazione provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti.

La decadenza dei Consiglieri del Consiglio di frazione ha luogo per mancata accettazione nel termine previsto, quando interviene una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge o nel caso di ingiustificata assenza a tre sedute consecutive.

Il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta al Presidente del Consiglio di frazione o ad un qualsiasi consigliere che la richiede al Presidente. Il Consigliere contro cui è promossa la procedura può far pervenire entro quindici giorni dalla notifica le proprie controdeduzioni scritte al Presidente del Consiglio di frazione. Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulla decadenza entro il termine di trenta giorni dal sedicesimo giorno della notifica. La proposta è approvata se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art.5 = Sedute del Consiglio di frazione.

Il Consiglio di frazione si riunisce per iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Presidente del Consiglio, del Sindaco, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri frazionisti. La seduta deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalla presentazione della richiesta; in caso di inerzia del Presidente, provvede il Presidente del consiglio o il Sindaco.

L'ordine del giorno, viene predisposto dal Presidente, tenuto anche conto degli orientamenti scaturiti dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione del Consiglio viene fatta per iscritto e firmata dal Presidente con l'indicazione degli argomenti da trattare. Deve essere consegnata ai consiglieri almeno tre giorni prima della seduta. In caso d'urgenza almeno 24 ore prima ed essere affissa all'albo del Consiglio di frazione.

Nello stesso termine copia della convocazione deve essere inviata al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed ai Capigruppo del Consiglio Comunale.

La convocazione viene portata a conoscenza della cittadinanza frazionista nelle forme e modi ritenuti più opportuni al fine di raggiungere una più estesa informazione.

La documentazione degli argomenti all'o.d.g. deve essere depositata nella Segreteria del Consiglio di frazione a disposizione dei Consiglieri per la consultazione almeno tre giorni prima; in caso di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore prima.

Alle sedute del Consiglio di frazione possono intervenire, ogni qualvolta ne vengono richiesti o lo ritengano opportuno, con diritto di parola e senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, gli Assessori ed i Presidenti delle Commissioni consiliari comunali.

Le sedute del Consiglio di frazione sono pubbliche. Si procede in seduta segreta nei casi previsti dalle Legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Le adunanze sono valide se intervengono almeno tre dei consiglieri assegnati.

Delle sedute viene redatto sommario verbale a cura del segretario, che può essere un funzionario assegnato dal Comune alla frazione o un componente del consiglio di frazione indicato dal suo Presidente. Nel verbale il segretario dovrà annotare: le presenze, gli oggetti posti in discussione, i punti principali della discussione per ogni oggetto posto in esame e l'esito delle votazioni.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario o suo sostituto e quindi depositati in segreteria.

Per il funzionamento del Consiglio di frazione, in riferimento a quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano per analogia le norme in vigore per il Consiglio Comunale.

Art.6 = Presidente e Vice N presidente del Consiglio di frazione.

Il Consiglio di frazione, nella prima seduta dopo la convalida degli eletti, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice N presidente tramite una unica elezione per appello nominale e con voto palese; per la nomina, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio e decade dalle sue funzioni in caso di decadenza o scioglimento del Consiglio; può essere revocato dalla carica con una mozione di sfiducia approvata contestualmente alla elezione di un nuovo Presidente e Vice N Presidente.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice N presidente, sino alla nomina del successore. In tali ipotesi, il Vice-presidente, è tenuto a convocare entro quindici giorni il Consiglio di frazione per la elezione del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o decadenza del Vice-presidente, il Presidente convoca entro quindici giorni il Consiglio per la elezione del nuovo Vice-presidente.

Il Vice-presidente collabora con il Presidente nell'attuazione delle volontà del Consiglio di frazione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.7 = Funzioni del Presidente del Consiglio di frazione.

Il Presidente rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni delegate dal Sindaco convoca e presiede il Consiglio di frazione, predispone l'ordine del giorno, cura l'inoltro al Presidente del Consiglio comunale delle proposte formulate dal Consiglio da lui presieduto, ne segue i successivi sviluppi, verificando e coordinando gli interventi necessari alla loro attuazione.

Può partecipare con diritto di parola alle sedute del Consiglio comunale, quando vengono esaminati problemi inerenti la frazione.

A tal fine, gli vengono notificati gli elenchi degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Può rivolgere, su richiesta del Consiglio, interrogazioni e interpellanze scritte al Presidente del Consiglio comunale e/o al Sindaco su questioni che attengono la vita della frazione, alle quali di norma verrà data risposta scritta entro trenta giorni.

Porta a compimento tutti gli atti amministrativi previsti dal presente Regolamento e riferisce al Sindaco ed ai singoli Assessori sui problemi della frazione e sul regolare funzionamento dei servizi decentrati e sovrintende alla loro corretta ed ordinata gestione.

Sulla base dell'indicazione del Consiglio di frazione, dovrà redigere annualmente in tempo utile alla predisposizione della bozza del bilancio comunale una "relazione sullo stato e problemi della frazione", articolata in:

1. Relazione sulle attività svolte, proprie o delegate, e risultati conseguiti;
2. Analisi dell'evoluzione dei bisogni espressi dalla popolazione della frazione, definendo le priorità;
3. Elaborazione dei programmi di attività relativi alle materie assegnate e delegate nonché le proposte d'intervento.

La relazione, inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunali e ai Capigruppo consiliari, viene discussa dal Consiglio comunale in apposita seduta alla presenza del Presidente del Consiglio di frazione, prima dell'approvazione del bilancio comunale.

Art. 8 = Competenze del Consiglio di Frazione.

Il Consiglio di frazione deve essere consultato per esprimere pareri su atti, piani, programmi, interventi che riguardino servizi scolastici, culturali, sociali, sportivi, commerciali, programmi urbanistici attuativi, provvedimenti interessanti il sistema viario e di mobilità della frazione. Su tali servizi, può anche sottoporre alla Giunta ed al Consiglio comunale, autonome proposte di deliberazione.

Deve essere inoltre consultato prima dell'adozione di provvedimenti che riguardano il bilancio di previsione comunale, i programmi di investimento e programmazione in generale o che attengono in particolare la frazione, che determinano o modificano l'assetto del territorio comunale, che si riferiscono ai Regolamenti comunali e all'organizzazione degli uffici e servizi della frazione.

Il Consiglio di frazione è tenuto ad esprimere parere, scritto, opportunamente motivato ed entro il termine fissato nella richiesta, su quanto sopra, parere che sarà allegato agli atti della pratica cui si riferisce e di cui si darà atto nel provvedimento adottato dell'organo comunale, salvo motivare provvedimenti differenti.

Art. 9 = Servizi di base e deleghe assegnate al Consiglio di frazione.

I servizi di base che possono essere assegnati alla competenza del Consiglio di frazione, sono quei servizi che per caratteristiche tecniche, ragioni di efficacia sociale, assenza di particolare esigenze di uniformità gestionali, consentono ambiti locali di gestione e di amministrazione, quali:

1. Centri sociali e di aggregazione per anziani, giovani e bambini;
2. Biblioteche e centri culturali, esclusi quelli dichiarati di interesse comunale;
3. Impianti sportivi e palestre, esclusi quelli dichiarati di interesse comunale;
4. Servizi territoriali parascolastici ed attività integrative loro connesse.

Altri servizi di base, potranno essere assegnate con atto a parte.

Contestualmente all'assegnazione dei servizi di base, sono delegate tutte le funzioni connesse alla gestione degli stessi, escluse quelle relative alla gestione del personale dipendente.

E' inoltre delegabile qualunque funzione e compito purchè sia fatto salvo quanto attiene d'interessi generali che coinvolgono tutto il territorio comunale e l'esercizio decentrato non comporti oneri aggiuntivi a pari efficienza.

Al Consiglio di frazione sono delegate le seguenti funzioni deliberative:

- a) Manutenzione di aree verdi, di aree sportive d'interesse locale;
- b) Attività sociali, culturali, turistiche e sportive di base.

Qualunque altra funzione delegabile, può essere delegata con atto a parte.

L'assegnazione di servizi e la delega di funzioni possono essere variate dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, sentito il parere del Consiglio di frazione.

La gestione da parte del Consiglio di frazione dei servizi di base e delle funzioni delegate, viene effettuata con le proprie risorse assegnate nel rispetto delle regole amministrative.

L'assegnazione dei servizi di base e la delega di funzione è deliberata con un atto che definisce i principi generali, gli orientamenti, gli indirizzi cui attenersi e le modalità di gestione possibili, specificando inoltre chi è tenuto ad esprimere i pareri previsti e le procedure per la revoca in caso di grave inadempienza.

All'atto del trasferimento alla frazione dei servizi di base e delle funzioni deliberative, sono decentrate le corrispondenti funzioni ed attività amministrative, specificando il personale e/o gli uffici decentrati o meno che svolgeranno i compiti connessi ad essi. Per la gestione dei servizi di base e per l'esercizio delle funzioni delegate, il Consiglio comunale assegna annualmente le risorse finanziarie necessarie in relazione agli stanziamenti per essi previsti in bilancio ed il budget potrà essere aumentato solo in proporzione delle maggiori entrate riferibili alle frazioni.

Art. 10 = Uffici della frazione.

La frazione deve essere dotata di un proprio ufficio con personale adeguato nel numero e con i profili professionali necessari all'espletamento delle mansioni tecnico-amministrative connesse con l'attività propria o delegata da altri organi. Il personale addetto può anche essere assegnato a tempo parziale.

Art. 11 = Delibere del Consiglio di frazione. Esecutività e pubblicità degli atti.

Le deliberazioni, salvi i casi esplicitamente indicati, devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le funzioni deliberative sono esercitate autonomamente e gli atti del Consiglio di frazione, sono a tutti gli effetti atti dell'Amministrazione e sono sottoposti alle stesse norme salvo le responsabilità di legge. Il mancato rispetto dei principi di assegnazione o delega rende gli atti illegittimi.

Le deliberazioni del Consiglio di frazione, che non siano atto meramente esecutivo, sono inviate contemporaneamente alla pubblicazione al Sindaco, per le eventuali osservazioni. Qualora il Consiglio di frazione non ritenga di riformare l'atto sulla base dei rilievi del Sindaco, il problema viene rimesso al Consiglio Comunale per la decisione definitiva. Le deliberazioni adottate vengono trasmesse, in elenco ai Capigruppo Consiliari e gli estratti delle stesse sono affissi nella sede del Consiglio di Frazione, all'albo Pretorio del Comune o in altro luogo indicato dal Presidente del Consiglio di frazione.

Le deliberazioni, una volta ottenuto il parere di legittimità ovvero di regolarità tecnica e contabile, sono eseguibili dopo dieci giorni dalla pubblicazione.

Art.12 = Rapporti tra il Consiglio di frazione e gli Organi dell' Amministrazione Comunale.

Il Consiglio Comunale ed il Consiglio di frazione collaborano nella programmazione dei lavori delle rispettive assemblee ed al fine di realizzare momenti di reciproco confronto su materie e problemi di interesse comune, può essere prevista una convocazione del Consiglio Comunale in seduta comune con il Consiglio di frazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale può invitare anche i consiglieri del Consiglio di frazione a partecipare alle sedute del Consiglio con diritto di parola.

Le Commissioni consiliari istituite a norme di regolamento per lo svolgimento delle funzioni di competenze, hanno facoltà di invitare alle proprie sedute i rappresentanti designati dal Consiglio di frazione, per pareri su fatti di reciproci interessi.

Con decadenza periodica da concordarsi congiuntamente gli assessori ed il Presidente del Consiglio di Frazione o suoi delegati possono incontrarsi per uno opportuno scambio di opinioni sulla programmazione delle attività che interessano lo sviluppo della frazione.

Art.13 = Rapporti del Consiglio di frazione con i cittadini.

Il Consiglio di frazione nell'espletamento della sua attività amministrativa garantisce a tutti i cittadini, sia singoli che associati, il diritto di essere informati e consultati qualora abbiano un interesse legittimo alla attività stessa.

Il Consiglio di frazione favorisce, nel modo ritenuto più idoneo, il nascere e l'autonomo funzionamento di forme partecipative non istituzionali nel rispetto della Carta Costituzionale.

Gli elettori del consiglio di frazione possono rivolgere petizioni al Consiglio per quanto attiene gli affari di competenza della frazione. Le stesse devono essere sottoscritte da almeno cinquanta elettori della frazione e ad esse il consiglio di frazione darà risposta nei modi ritenuti più opportuni entro 60 giorni, salva la necessità per consultare gli organi dell'Amministrazione comunale, e comunque in tali ipotesi, la risposta dovrà essere data entro 90 giorni.

Il Consiglio di frazione, anche su richiesta e per conto dell'Amministrazione comunale, promuove consultazioni dei cittadini, delle forze sindacali, sociali ed economiche nelle forme ritenute più idonee e di risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio.

Art = 14 Norme finali e transitorie.

Le contestazioni e le interpretazioni divergenti delle norme contenute nel presente regolamento, vengono sottoposte all'esame del consiglio comunale che decide sentito il Consiglio di frazione.

Per contestazioni relative alla dotazione di risorse, il Consiglio comunale delibera sentito il parere del responsabile di Ragioneria e dei revisori dei conti, motivandone il mancato recepimento.

Le procedure per la partecipazione del Consiglio di frazione alla formazione del bilancio e per l'impegno delle spese di competenza della frazione, sono stabilite dal regolamento di contabilità secondo criteri che garantiscono l'autonomia della frazione, la trasparenza delle dotazioni di bilancio e la rapidità del procedimento di spesa nel rispetto delle disposizioni sui pareri obbligatori sugli atti di spesa.

Il Consiglio comunale può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento, previo parere del Consiglio di frazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti, in quanto applicabili, dello Statuto comunale, dei Regolamenti comunali e della Legge.

Art. =15 Al Presidente del Consiglio spetta una indennità pari al 9% di quella del Sindaco mentre ai Consiglieri spetta il gettone di presenza come per i Consiglieri comunali.

Art. = 16 Pubblicazioni ed entrata in vigore.

Il presente Regolamento del Consiglio di frazione entra in vigore, una volta approvato con delibera del Consiglio comunale, decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.